

UFFICIO STUDI

TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE BORSE DI STUDIO

Le Università, nell'ottica di riconoscere e valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, sostiene la ricerca universitaria bandendo e promuovendo annualmente molteplici borse e premi di studio.

Le borse di studio di norma sono assegnate per attività ancora da svolgere; i premi di studio sono assegnati per premiare lavori già svolti (tesi, progetti, ecc.).

Sono presenti diverse tipologie di bandi di borse:

- borse e premi di studio banditi e gestiti dall'Ateneo;
- borse e premi di studio banditi da Enti e Aziende esterni pubblici e privati di cui si promuove la divulgazione;
- borse di studio degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, attribuite sulla base dei requisiti economici e di merito.

L'Ufficio Studi anche in considerazione delle diverse attività e situazioni non sempre disciplinate in modo chiaro dalle norme, ha ritenuto di predisporre un prospetto riassuntivo delle più importanti tipologie evidenziando sia gli elementi fiscali che quelli previdenziali. L'Ufficio Studi oltre a monitorare le normative applicabili resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni sulla base delle sollecitazioni provenienti dagli Atenei.

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS (gestione separata)</i>
Borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario in base alla Legge 2 Dicembre 1991 n.390 agli studenti universitari;	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE ¹ (art.4 D.Lgs.422/1998, art.16 Legge 388/2000 ed art.5 Legge 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sempre agli studenti universitari;	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs.422/1998, art.16 L. 388/2000 ed art.5 L. 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Università Legge 30 Novembre 1989 n.398 per Corsi di Dottorato di Ricerca	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art. 4 D.Lgs.422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	SOGGETTO (art.1, comma 1, lettera a), Legge 315/1998
Borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs.8 Agosto 1991 n.257 per frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art. 4 D.Lgs.422/1998 ed art. 5 Legge 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio post-dottorato ed attività di ricerca post - laurea di cui alla Legge 3 Luglio 1998 n.210 art.4 di cui al	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs.422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO

¹ La tesi è confermata anche dalla RM.17 Febbraio 2000 n.17/E e dalla CM.26 Luglio 2000 n.148/E.

Decreto MURST 30 Aprile 1999 n.224;			
Assegni di Ricerca art.51, comma 6, Legge 449/1997;	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE ² (art.4 D.Lgs.422/1998 ed art.5 L. 289/2002) RM.17 Febbraio 2000 n.17/E	SOGGETTO (art.51, sesto comma, Legge 449/1997)
“Borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); bandite fino al 31/12/1999	SOGGETTE IRPEF (art.47 e 48bis TUIR) RM.29 Settembre 1999 n.152/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.10-bis D.Lgs.447/1997)CM.9 Aprile 1998 n.97/E	NON SOGGETTO
“Borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); bandite dopo il 31/12/1999	ESENZIONE ³ (art.6, comma 13, Legge 488/1999)	IRRILEVANTE (art.5 Legge 289/2002)	NON SOGGETTO
Le attività a tempo parziale di cui all’art. 13 della Legge 2 Dicembre 1991 n.390;	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art.16 Legge 388/2000) CM.26 Gennaio 2001 n.5/E	NON SOGGETTO
Borse integrative art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003 delle borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, comma 3 Legge 170/2003)	IRRILEVANTE (art.5 Legge 289/2002) ⁴	NON SOGGETTO (art.14 comma, comma 8-ter, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito L. 14 maggio 2005, n. 80). (Con circolare del 1 ottobre 2008 n. 88, su sollecitazione da parte del Ministero dell’Università, l’INPS ha escluso

² La C.M. 26 Luglio 2000 n.148/E recitava testualmente “Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, formalizzati prima del 31 Dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data ai sensi dell’art.51, comma 6, Legge 449/1997, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all’IRAP posto che in tale caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio”. Ad una prima lettura non si comprendeva il reale significato delle indicazioni fornite dal Ministero dal momento che, è a tutti noto, nella stragrande maggioranza dei casi gli Atenei hanno per la prima volta formalizzato gli assegni di ricerca (la loro durata normale per il primo periodo è massimo quadriennale), nel corso dell’anno 1998 ed addirittura nel corso dell’anno 1999. Non si hanno notizia di assegni di ricerca ex lege 449/1997 formalizzati anteriormente alla data di effetto (1° Gennaio 1998) della norma della loro istituzione. Quindi la formalizzazione di eventuali rinnovi di assegni attribuiti nel corso dell’anno 1998 e/o 1999 andrebbe a cadere oltre il periodo di esenzione previsto dall’art.10-bis, primo comma, D.Lgs.446/1997. Pertanto la precisazione ministeriale in tale ottica sarebbe del tutto inefficace, oltre che incongruente con la precedente n.17/E del Febbraio 2000 dove, una volta superato il problema della classificazione reddituale, non si operavano distinzioni se non quelle del limite temporale di “attribuzione”. Da quanto sopra si potrebbe quindi anche ritenere che eventuali rapporti, sostanzianti attraverso erogazioni a soggetti - anche non studenti - per sostenere l’attività di studio e di ricerca scientifica, sorti anteriormente al 1° Gennaio 1998, mutuati successivamente a tale data in assegni di ricerca di cui all’art.51, sesto comma, Legge 449/1997, vengano di fatto considerati “rinnovi” e conseguentemente non sia ammissibile la loro irrilevanza rispetto all’imposta IRAP. La modifica normativa della Legge 289/2002 art.5, primo comma, lettera b) elimina di fatto ogni incertezza in proposito.

³ E’ stabilita l’esenzione da IRPEF per le borse di studio bandite nel programma “Socrates” (ex Erasmus), istituito dal Parlamento Europeo con decisione n.819/95/CE. La norma stabilisce però che l’esenzione da IRPEF (in capo al percipiente), si applica esclusivamente alle borse bandite a partire dal 1° Gennaio 2000 (quindi assegnate, formalizzate da quella data), indipendentemente dal periodo della loro successiva materiale erogazione, nonché alle somme aggiuntive disposte e corrisposte dalle Università a condizione che l’importo complessivo non sia superiore ai £. 15 milioni annui (Borsa + Provvidenze aggiunte come conferma anche la circolare ministero delle finanze 22 Dicembre 2000 n.238/E). Tale norma convalida, di fatto, l’interpretazione ministeriale di cui alla predetta risoluzione e permette di affermare che qualora tali borse siano state bandite prima del 1° Gennaio 2000, indipendentemente dalla loro materiale erogazione al beneficiario, saranno sempre soggette ad IRPEF. Di conseguenza, ai fini IRAP, tali borse sono soggette, in capo all’erogante, fino dal 1° Gennaio 1998 risultando irrilevanti le modifiche fino ad oggi intervenute ed oggetto di questa analisi.

			dall'assoggettamento contributivo queste tipo di borse con la motivazione del mancato raggiungimento del limite annuo di euro 250.000)
Assegni destinati studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e corsi di dottorato di ricerca, per incentivazione delle attività di tutorato - art.13 Legge 341/1990 - art.1, primo comma, lettera b), Legge 170/2003	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) Art.1, comma 3, Legge 170/2003	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) CM.26 Gennaio 2001 n.5/E Art.1, comma 3, Legge 170/2003	SOGGETTO art. 1, terzo comma Legge 170/2003 D.M. 198/2003 art.2
Incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario - art. 1 primo comma lettera e), Legge 170/2003	SOGGEZIONE IRPEF (art.50 c.1 lettera c) TUIR)	RILEVANTE BASE IRAP (art. 10 bis c-1 D.lgs 446/97)	NON SOGGETTO Art. 1 comma 26 l.335/95
Altre borse di studio corrisposte a soggetti non residenti; erogate fino al 31/12/2000	ESENZIONE (art.2 e 23 TUIR.) CM.23 Dicembre 1997 n.326/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.4 D.Lgs.422/1998) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Altre borse di studio corrisposte a soggetti non residenti; erogate dal 1° Gennaio 2001	SOGGETTE IRPEF (art.34 Legge 342/2000) Salvo applicazione convenzioni bilaterali e sempre che non rientrino in fattispecie di esenzione "italiane"	RILEVANTE BASE IRAP (art.4 D.Lgs.422/1998) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Altre borse di studio corrisposte a soggetti non residenti	ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (art. 3, comma 3, lettera d-ter, del TUIR introdotto dal comma 336, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) sono in ogni caso escluse dalla base imponibile "le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". Per quanto concerne la condizione prevista dal citato articolo 3 del TUIR, secondo la quale, ai fini della non imponibilità, è richiesto che le borse di studio siano "corrisposte" dal Governo italiano, si ritiene che la stessa vada interpretata nel senso che la concessione delle borse di studio deve discendere da un'espressa volontà governativa e che le borse devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, dai ministeri o altri organi del Governo italiano, utilizzando le risorse economiche dallo stesso Governo identificate. Non assume rilievo, ai fini del beneficio fiscale in argomento, il fatto che le borse di studio siano materialmente corrisposte da altri soggetti, nel caso in cui agiscano su disposizione e per conto di un organo del Governo italiano. (Ris. Agenzia Entrate n. 356 dell'08/08/2008)	IRRILEVANTE	NON SOGGETTO
Borse di studio prive di qualsiasi trattamento	SOGGETTE IRPEF (art.50 e 52 TUIR) RM.2 Novembre 2000 n.163/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.10bis D.Lgs.447/1997) CM.9 Aprile 1998 n.97/E	NON SOGGETTO

<i>agevolativo; indipendentemente dal periodo di erogazione od attribuzione</i>			
<i>Borse ai medici specializzandi di "formazione specialistica" per frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia erogate a partire dall'anno accademico 2006 - 2007</i>	NON SOGGETTE (art. 37 ed art. 41, comma 2, del D.lgs. 17 Agosto 1999 nr.368 ed art. 1, comma 300, Legge 266/2005)	IRRILEVANTE (art.10bis D.Lgs.447/1997)	SOGGETTE (dall'anno accademico 2006- 2007- principio di cassa)
<i>Tirocini privi di agevolazioni fiscali</i>	SOGGETTE IRPEF (art.50 e 52 TUIR) RM.2 Novembre 2000 n.163/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.10bis D.Lgs.447/1997) CM.9 Aprile 1998 n.97/E	NON SOGGETTO
<i>Premi di studio</i>	SOGGETTE IRPEF (art.50 e 52 TUIR) RM.2 Novembre 2000 n.163/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.10bis D.Lgs.446/1997) CM.9 Aprile 1998 n.97/E	NON SOGGETTO
<i>Tesi di laurea all'estero</i>	SOGGETTE IRPEF	Rilevante base IRAP	NON SOGGETTO